

**ORDINANZA**sul ricorso *omissis*/2017 proposto da:

CLIENTE CORRENTISTA TIZIO

- *ricorrente* -

Contro

MINISTERO DELL'ECONOMIE E FINANZE

- *controricorrente* -Avverso la sentenza n. *omissis*/2016 della CORTE D'APPELLO DI FIRENZE, depositata il 01/08/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO

ritenuto che con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d'appello di Firenze rigettò l'impugnazione proposta dal CLIENTE CORRENTISTA TIZIO e del CLIENTE CORRENTISTA CAIO avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, la quale aveva rigettato l'opposizione dai predetti avanzata avverso le ordinanze ingiunzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze con le quali era stato loro contestata la violazione dell'art. 1, comma 1 del d. l. n. 143/1991, convertito nella legge n.197/1991, per avere effettuato transazioni finanziarie in contanti oltre il limite consentito (il CLIENTE TIZIO, secondo la Corte d'appello, dopo aver, in più riprese, prelevato dal proprio conto corrente la complessiva somma di L 1.105.000.000, consegnava l'importo al CLIENTE CAIO il quale lo versava sul proprio conto e, indi, emetteva assegni circolari di pari ammontare in favore di SEMPRONIA, in relazione ad una compravendita conclusa tra la venditrice SEMPRONIA e l'acquirente TIZIO);

Considerato che il ricorso di TIZIO è manifestamente destituito di giuridico fondamento per le ragioni di cui appresso:

con le prime due censure, fra loro correlate, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 143/1991, convertito nella I. n. 197/1991, assumendo che il denaro prelevato dal CLIENTE TIZIO dal proprio conto corrente e da quello intestato alla moglie (sul quale poteva operare per delega) era stato utilizzato per l'acquisto del complesso immobiliare di proprietà della SEMPRONIA e che <<tutti i passaggi del suddetto denaro sono chiari: il CLIENTE TIZIO ha prelevato il denaro, lo ha semplicemente e meramente consegnato al CLIENTE CAIO per svolgere un preciso compito ed attività: richiedere l'emissione di assegni circolari non trasferibili intestati a favore della parte venditrice SEMPRONIA e riconsegnarli al CLIENTE TIZIO>>;

che la figura dell'illecito non era rimasta integrata, indi essendo stato effettuato versamento sul conto corrente del CAIO, essendo servita la provvista quale mezzo per consentire al mandatario di dare esecuzione al mandato, tanto che tutta l'operazione si era conclusa al massimo in un giorno; che la parte venditrice aveva dichiarato di non aver ricevuto somme in contanti, ciò significando che era stata pagata in assegni e non v'era stato trasferimento di denaro contante dal CLIENTE TIZIO al CLIENTE CAIO;

**b)** aveva errato la Corte fiorentina nel reputare che la previsione sanzionatoria prescindesse dall'accertata natura illecita dell'operazione, stante che il fine della legge consisteva nel prevenire il riciclaggio, siccome reso evidente dalla premessa di cui al decreto legge di cui s'è detto;

**c)** con il terzo motivo, anch'esso denunziante violazione o falsa applicazione della L n. 689/1981, deducendosi che l'illecito amministrativo si caratterizza per la sua << con notazione "punitiva">> e deve essere regolato dai principi valevoli per il diritto penale,

Ordinanza, Cassazione Civile, Sezione VI-2, Pres. Picaroni - Rel. Grasso, n. 10147 del 26 aprile 2018

dovendosi ritenere la buona fede, sulla base delle emergenze istruttorie, l'ipotesi sanzionatoria non avrebbe potuto configurarsi;

**d)** la prospettazione secondo la quale nel caso in cui risulti escluso (peraltro una tale conclusione costituisce un mero assioma congetturale del ricorrente, sostenuto da un ricostruzione fattuale non autosufficiente, quanto contorta e farraginoso) il doloso fine di far luogo ad una operazione di riciclaggio debba escludersi l'integrazione della violazione amministrativa è destituita di giuridico fondamento, dovendosi affermare opposto principio nei termini seguenti: la finalità di controllo dei movimenti di denaro in contanti al di sopra di un dato importo viene perseguita dalla legislazione di cui in discorso con una disciplina avente carattere generai-preventivo, posta al fine di predisporre una difesa avanzata in relazione a rilevanti movimentazioni in contanti, le quali, per la spiccata attitudine ad eludere la tracciabilità dei passaggi, si prestano ad una vasta congerie di finalità illecite, senza che rilevi la circostanza che, in concreto, il fine perseguito non sia risultato illecito, potendo, per contro, costituire la illiceità del fine motivo d'ulteriori rimproveri, a seconda dei casi, di natura amministrativa, tributaria o penale;

**e)** anche a non voler tener conto dell'irriducibile genericità del terzo motivo, il quale non si perita d'indicare la norma rimasta asseritamente violata, deve si riaffermare che la prova dell'incolpevolezza (giammai dell'ignoranza *legis*) è a carico dell'incolpato (cfr. Sez. L. n. 19242/2002; S.U. n. 20930/2009; Sez. 2 n. 18751/2016), non potendosi mutuare le regole vavevoli per il diritto penale per le violazioni amministrative;

Considerato che spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo in favore del Ministero controricorrente, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.

Considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge 11. 228/12) applicabile *ratione temporis* (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;

### PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n.228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 18 gennaio 2018

Il Presidente  
Elisa Picaroni

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*